

ACCORDO
ai sensi dell'art.181-ter, comma 1, della Legge
22/04/1941, n. 633

TRA

- **Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)**
- **Associazione Italiana Editori (A.I.E.)**
- **Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)**
- **Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)**
- **Unione Nazionale Scrittori e Artisti (U.I.L. - U.N.S.A.)**

Tutti insieme denominati: **"Autori e Editori"**

da una parte

e


Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.),

dall'altra





L'una e l'altra insieme denominate: **"le Parti"**

Premettono

- a) I commi 3 e 5 dell'articolo 68 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi Legge d'Autore) consentono, con precise limitazioni, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie, xerocopia o sistema analogo.
- b) Le suddette riproduzioni sono consentite nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità; costituiscono eccezione le opere esistenti nelle biblioteche pubbliche che siano fuori dei cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato, per le quali non si applica il limite sopra indicato.
- c) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 181-ter Legge d'Autore è previsto che le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse per uso personale, con i mezzi e nei limiti sopra indicati, possano essere effettuate dietro corresponsione di un compenso in forma forfetaria, la cui riscossione è demandata alla SIAE.



- d) Al fine di fissare la misura e le modalità di corresponsione di detto compenso forfetario, il citato articolo 181-ter Legge d'Autore prevede la stipulazione di accordi tra la SIAE e le Associazioni di categoria interessate. Tra queste è compresa la CRUI nell'interesse e in rappresentanza delle Università italiane, l'AIE nell'interesse e in rappresentanza degli editori italiani, SLSI, SNS e UIL-UNSA nell'interesse e in rappresentanza degli autori italiani.
- e) Tra le Parti è intercorso un precedente accordo di durata triennale (relativo agli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004) oramai scaduto, la cui esigenza di rinnovo ha fatto emergere perplessità circa la misura e le modalità di corresponsione del compenso.
- f) Nel mese di gennaio 2007 le Parti hanno determinato transattivamente l'ammontare del dovuto per gli anni accademici 2004/2005 e 2005/2006, rinviando ad un successivo accordo la definizione per gli anni futuri.
- g) Le Parti, dopo approfondito esame e superato ogni contrasto, concordano sui nuovi contenuti convenzionali che tengono conto dell'esperienza maturata negli anni precedenti.
- h) Le Parti intendono operare congiuntamente per la corretta e piena attuazione della previsione normativa e del contenuto del presente accordo.
- i) Le Parti prendono atto che una parte significativa dell'attività di riproduzione all'interno delle biblioteche universitarie riguarda testi di autori docenti universitari; questi ultimi, dunque, sono in gran parte i diretti beneficiari dei compensi di cui si tratta. Le Università sono pertanto interessate a che la riscossione e la ripartizione dei compensi avvenga con regolarità, tempestività ed equità; a tal fine, se richieste e se per loro possibile senza aggravio di costi sui propri bilanci e senza disfunzioni organizzative all'interno delle biblioteche, le Università collaboreranno con Autori e Editori, secondo quanto insieme concordato in sede di Comitato di cui al successivo articolo 6.
- j) Le Università infine renderanno ancora più incisiva, all'interno delle proprie sedi, l'informativa che già danno circa le finalità della normativa in materia di diritto d'autore e di reprografia nonché circa i limiti fissati dalla legge. Autori e Editori potranno contribuire a tali attività, se del caso anche fornendo

  2  

proprie risorse e servizi, secondo modalità concordate in sede di Comitato di cui all'articolo 6.

Tutto ciò premesso, le Parti

Concordano

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Il presente accordo ha natura di accordo quadro. La CRUI si farà promotrice di un'azione di sensibilizzazione presso le università aderenti in ordine alla sottoscrizione dell'accordo raggiunto, raccogliendone le successive adesioni.

Articolo 3



Il presente accordo riguarda e comprende tutte le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate "per le stampe" (e soggette al pagamento del compenso di cui in premessa) esistenti nelle biblioteche pubbliche delle Università aderenti alla CRUI, da chiunque e a qualsiasi titolo effettuate all'interno delle sedi universitarie per uso personale e nei limiti di legge, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in attuazione di contratti di servizio.

Articolo 4

Il compenso di cui all'articolo 68, comma 5, della Legge d'Autore è determinato in euro 1,15 per ogni studente iscritto, di cui euro 0,05 destinati al Fondo di cui all'art. 8. Detto compenso verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT.

Il compenso di cui sopra verrà erogato dalle Università alla SIAE entro il 30 giugno di ciascun anno sulla base del numero degli studenti iscritti come risultanti dai dati definitivi resi noti dal MIUR nell'annuale "Indagine sull'Istruzione Universitaria", riferiti al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello cui il pagamento si riferisce (ad esempio, per il pagamento del compenso relativo all'anno accademico 2006-2007 si utilizzeranno i dati rilevati dal MIUR per l'anno accademico 2005-2006).

La corresponsione del compenso dovuto per il corrente anno accademico avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo.



Articolo 5

Le Università adotteranno specifiche iniziative nei confronti di soggetti terzi eventualmente incaricati dell'attività di reprografia, richiamando nei contratti i limiti e i vincoli di legge e impegnando i terzi al loro rispetto. In tali casi, fermo restando l'impegno delle Università a tale espresso richiamo nei contratti con i terzi, nessuna responsabilità potrà essere addebitata alle Università da Autori e Editori (vale a dire dalla SIAE nonché dagli autori e dagli editori, sotto qualsiasi sigla rappresentati) per eventuali violazioni commesse da terzi all'interno delle loro sedi.

Le Parti convengono in proposito, per tutta la durata del presente accordo, di non dare corso a vertenze giudiziali nei confronti dell'altra parte, senza avere prima cercato di risolvere gli eventuali problemi in sede di Comitato di cui al successivo articolo 6. Per questo aspetto la parte CRUI comprende tutte le Università ad essa aderenti.



Articolo 6

Entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo verrà costituito tra le Parti un Comitato tecnico paritetico, composto da 5 rappresentanti della CRUI e dai 5 firmatari del presente accordo in rappresentanza di Autori ed Editori, con il compito di:

- a) mettere a punto il Regolamento di funzionamento del Fondo di cui all'art. 8.
- b) definire le iniziative di cui al precedente articolo 5, individuandone le modalità attuative e curandone il monitoraggio;
- c) monitorare in maniera costante e sistematica l'attuazione del presente accordo;
- d) formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare l'attività di reprografia all'interno delle università, in particolare in materia di informazione su opportunità e limiti di legge e prevenzione delle violazioni, anche mediante l'adozione di protocolli nei rapporti con soggetti terzi;
- e) definire ogni altra modalità di collaborazione tra le parti, anche al fine della ripartizione dei compensi tra gli autori e gli editori;
- f) esaminare e risolvere eventuali problemi interpretativi che dovessero insorgere in fase di attuazione del presente accordo ed ogni altro eventuale contrasto tra le parti.

Articolo 7

Il presente accordo ha durata biennale, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ed è automaticamente rinnovato di biennio in biennio; resta ferma la facoltà di disdettare l'accordo allo scadere del biennio, per la prima volta fissato




convenzionalmente alla data del 31 dicembre 2009, mediante lettera raccomandata da inviarsi con almeno sei mesi di anticipo.


Articolo 8

Le Parti, per dare attuazione concreta alle previsioni di cui alle lettere "i" e "j" delle premesse, costituiscono un Fondo comune (CRUI - "Autori e Editori") finanziato con lo specifico importo di cui all'art. 4 per quanto riguarda gli Atenei e da importo di pari misura a carico di "Autori ed Editori".


Il Fondo sarà utilizzato per sostenere iniziative di informazione, formazione e aggiornamento in materia di diritto d'autore e di reprografia.

Roma, 19 luglio 2007



Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.)
(Prof. Avv. Giorgio Assumma)


Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane (C.R.U.I.)
(Prof. Vincenzo Milanese)


Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.)
(Dr. Angelo Della Valle)



Associazione Italiana Editori
(A.I.E.)
(Dr. Federico Motta)




Sindacato Libero Scrittori Italiani
(S.L.S.I.)

(Prof. Francesco Mercadante)


Sindacato Nazionale Scrittori
(S.N.S.)

(Dr. Alessandro Occhipinti)



Unione Nazionale Scrittori
e Artisti (U.N.S.A. - U.N.S.A.)
(Prof. Natale Antonio Rossi)



